

Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2015, n. 27-1062

Casa di Cura privata "Pinna Pintor" sita in Torino, via A. Vespucci n. 61 - Revoca del provvedimento espresso con D.G.R. del 26 gennaio 2015, n. 40-963.

A relazione del Presidente Chiamparino:

Premesso che:

l'art. 4 comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i. "Disciplina delle Case di Cura private", come novellato dall'art. 22 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 attribuisce alla Giunta Regionale la determinazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'apertura e l'esercizio delle case di cura private;

con D.G.R. n. 13-7043 del 27 gennaio 2014, così come modificata dalla D.G.R. n. 15-7576 del 12 maggio 2014 e D.G.R. n. 20-455 del 21 ottobre 2014, sono stati definiti nuovi requisiti minimi autorizzativi per le Case di Cura private;

la Giunta Regionale può disporre la sospensione o la revoca definitiva della autorizzazione all'apertura e all'esercizio, nel caso gravi e/o reiterate infrazioni alle disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5;

con D.G.R. n. 40-963 del 26 gennaio 2016, in seguito ad accertate, gravi e reiterate criticità che possono costituire rischio sanitario per i pazienti e gli operatori, rilevata la conseguente insussistenza di requisiti essenziali previsti dalla D.C.R. n. 616-3149 del 22.2.2000 e s.m.i., è stato ritenuto necessario procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata "Pinna Pintor" sita a Torino in via A. Vespucci n. 61 con D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990 e, in ultimo, con D.G.R. n. 33-29852 del 14.02.2000, limitatamente alle attività sanitarie chirurgiche nonché alle prestazioni che potrebbero comportare un accesso, anche in urgenza, alle sale operatorie;

con lo stesso provvedimento è stato fatto carico al Legale Rappresentante della Casa di Cura di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire la continuità delle cure ai pazienti ricoverati, concordando con l'ASL territorialmente competente i trasferimenti di questi, demandando inoltre la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1 a verificare e comunicare al Settore regionale competente l'attuazione delle disposizioni impartite;

preso atto che:

il Legale Rappresentante della Casa di Cura "Pinna Pintor", con lettera del 24.01.2015, pervenuta il 27.01.2015 prot. n. 1153/A14050, ha comunicato al Settore regionale competente che presso le sale operatorie sono stati eseguiti i lavori "*atti a superare le criticità rilevate*";

con nota del 28.01.2015 prot. n. 1314/A14050 il Settore regionale competente ha richiesto alla Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1 di valutare se gli interventi posti in essere dal Legale Rappresentante della Casa di Cura consentano di superare le criticità che, costituendo un rischio per la salute dei pazienti e degli operatori, hanno comportato l'adozione del provvedimento della Giunta regionale del 26 gennaio 2015, n. 40-963;

con nota del 30 gennaio 2015 prot. n. 0008855/H1.05.07, pervenuta il 10.2.2015 prot n. 2666/A14050, la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1 ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso la Casa di Cura privata "Pinna Pintor" il giorno 30 gennaio 2015, in ossequio alla sopra citata richiesta regionale, esprimendo parere sfavorevole alla revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria disposto dalla Giunta regionale nella seduta del 26 gennaio 2015, n. 40-963 in quanto non risultano soddisfatti i requisiti minimi richiesti dalla D.C.R. 22 febbraio 2000, n. 616-3149 e s.m.i.;

con successivo Verbale di sopralluogo presso la Casa di Cura effettuato in data 10.02.2015, recepito con Determinazione del Direttore Generale dell'ASL TO1 n. 184/H105 dell'11.02.2015, la Commissione di Vigilanza, riscontrando che le criticità rilevate nel corso del sopralluogo del 30 gennaio 2015 sono state rimosse e ritenuto che i lavori di ristrutturazione del Blocco Operatorio possono ritenersi completamente ultimati, ritiene che presso la Casa di Cura sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività chirurgica, nonché delle prestazioni che potrebbero comportare l'accesso, anche in urgenza, alle Sale Operatorie;

dato atto che, la D.G.R. n. 40-963 del 26 gennaio 2015 demandava a successivo provvedimento regionale il ripristino dell'attività sanitaria chirurgica a seguito dell'intervenuta rimozione da parte della Casa di Cura delle cause di inadempienza;

ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, che sussistano tutte le condizioni per il ripristino dell'attività sanitaria chirurgica nonché delle prestazioni che potrebbero comportare l'accesso, anche in urgenza, alle Sale Operatorie, procedere alla revoca del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria disposta in capo al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata "Pinna Pintor" sita a Torino in via A. Vespucci n. 61 con D.G.R. n. 40-963 del 26 gennaio 2015;

vista la Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i.;

vista la D.C.R. 22 febbraio 2000 n. 616-3149 e s.m.i.;

vista la D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 13-7043 e s.m.i.;

vista la D.G.R. del 12 maggio 2014, n. 15-7576 e s.m.i.;

vista la D.G.R. del 21 ottobre 2014, n. 20-455;

vista la D.G.R. del 26 gennaio 2015 n. 40-963;

per tutto quanto sopra premesso, il Relatore invita la Giunta Regionale a deliberare in merito;

la Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

1. di revocare il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria chirurgica nonché delle prestazioni che potrebbero comportare l'accesso, anche in urgenza, alle Sale Operatorie, disposta in capo al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata "Pinna Pintor" sita a Torino in via A. Vespucci n. 61 con D.G.R. n. 40-963 del 26 gennaio 2015.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Giudice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)